

Circolare 2009/1

Regole quadro per la gestione patrimoniale

Regole quadro per il riconoscimento dell'autoregolamentazione in materia di gestione patrimoniale come standard minimo

Riferimento:	Circ. FINMA 09/1 «Regole quadro per la gestione patrimoniale»
Data:	18 dicembre 2008
Entrata in vigore:	1° gennaio 2009
Ultima modifica:	10 giugno 2016 [le modifiche sono contrassegnate con * e riportate alla fine del documento]
Basi legali:	LFINMA art. 7 cpv. 1 lett. b LBVM art. 11 LICol art. 3, 14, 20 OICol art. 27

Destinatari																								
LBCR		LSA		LBVM	LinFi				LICol				LRD		Altri									
Banche		Assicuratori		Commercianti di val. mobiliari	Sedi di negoziazione	Controparti centrali	Depositari centrali	Repositori di dati sulle negoziazioni	Sistemi di pagamento	Partecipanti	Direzioni dei fondi	SICAV	Società in accomandita per ICC	SICAF	Banche depositarie	Gestori patrimoniali di ICC	Distributori	Rappresentanti di ICC esteri	Altri intermediari	OAD	IFDS	Assoggettati OAD	Società di audit	Agenzie di rating
X				X							X			X	X	X	X	X						

I. Scopo e basi	nm.	1-4
II. Campo di applicazione	nm.	5-6
III. Riconoscimento delle regole di condotta	nm.	7-32
A. Mandato di gestione patrimoniale	nm.	7.1-9
a) Considerazioni generali	nm.	7.1-7.2
b) Forma del contratto	nm.	8
c) Contenuto del contratto	nm.	9
B. Obblighi del gestore patrimoniale	nm.	10-26
a) Obbligo di fedeltà	nm.	11-14
b) Obbligo di diligenza	nm.	15-21
c) Obbligo di informazione	nm.	22-26
C. Remunerazione del gestore patrimoniale	nm.	27-31
D. Controlli e sanzioni	nm.	32
IV. Disposizioni finali	nm.	33-34

I. Scopo e basi

- La circolare definisce le regole quadro applicate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA come parametri di riferimento qualora un'organizzazione del settore della gestione patrimoniale desideri fare riconoscere le sue regole di condotta come standard minimi. 1
- Numerose organizzazioni di categoria rappresentano gli interessi di imprese attive nel campo della gestione patrimoniale (società individuali, di persone o di capitali). La FINMA non vuole accordare a una di esse un diritto esclusivo riconoscendone le regole di condotta quale unico standard minimo per il settore. È invece propensa a riconoscere diverse regole di condotta come standard minimi. Per garantire tuttavia un minimo grado di equivalenza tra le regole di condotta delle diverse organizzazioni di categoria, nella presente circolare la FINMA stabilisce le regole quadro che dovrebbero essere perlomeno concretizzate dalle suddette regole di condotta. Le regole quadro costituiscono dunque una sorta di «standard minimo per gli standard minimi». 2
- I titolari di autorizzazione ai sensi della Legge sulle banche (LBCR; RS 952.0) e alla Legge sulle borse (LBVM; RS 954.1) devono attenersi a determinate regole di condotta. Questo principio vale anche per i titolari di autorizzazione ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi (LICOI; RS 951.31) e i rispettivi mandatari. La FINMA può definire come standard minimi le regole di condotta di un'organizzazione di categoria nel settore degli investimenti collettivi (art. 20 cpv. 2 LICOI). Inoltre, essa può subordinare il rilascio di un'autorizzazione all'osservanza delle regole di condotta di un'organizzazione di categoria (art. 14 cpv. 2 LICOI; art. 27 dell'Ordinanza sugli investimenti collettivi [OICOI; RS 951.311]). Infine, la FINMA può riconoscere come standard minimi anche le regole di condotta di organizzazioni settoriali per gestori patrimoniali indipendenti (art. 3 cpv. 2 lett. c LICOI). 3*
- Parecchie delle rispettive norme di autodisciplina sono già riconosciute dalla FINMA come standard minimi (Circ. FINMA 08/10 «Norme di autodisciplina riconosciute come standard minimo»). 4*

II. Campo di applicazione

- La FINMA utilizza considera queste regole quadro come parametro di riferimento per tutte le norme di autoregolamentazione a lei sottoposte per il riconoscimento come standard minimo dalle organizzazioni di categoria nel campo della gestione patrimoniale (anche delle banche e dei commercianti di valori mobiliari). Qualora la LBVM e la LICOI nonché le relative ordinanze di esecuzione prevedano per i commercianti di valori mobiliari e i titolari di autorizzazione sottoposti a vigilanza ulteriori obblighi, questi avranno la priorità. La FINMA si riserva il diritto di non riconoscere regole di condotta se dubita che queste non siano correttamente attuate dall'organizzazione di categoria. 5
- Il controllo dell'osservanza degli obblighi del gestore patrimoniale in materia di lotta al riciclaggio di denaro avviene nell'ambito della sorveglianza da parte delle autorità di vigilanza o degli organismi di autodisciplina previsti per i gestori patrimoniali dalla LRD. La presente circolare non tratta le norme di autodisciplina ai sensi della LRD. 6

III. Riconoscimento delle regole di condotta

Ai fini del loro riconoscimento, le regole di condotta delle organizzazioni di categoria i cui aderenti sono attivi nel campo della gestione patrimoniale devono disciplinare i seguenti aspetti e considerare i principi qui di seguito: 7

A. Mandato di gestione patrimoniale

a) Considerazioni generali

In base alle esperienze maturate e alle conoscenze dei clienti (nm. 23) deve essere stilato un profilo di rischio che definisce la propensione al rischio e la capacità di rischio dei clienti. 7.1*

In base al profilo di rischio, la situazione patrimoniale e le restrizioni di investimento viene definita insieme ai clienti la strategia di investimento. 7.2*

b) Forma del contratto

Il mandato di gestione patrimoniale è stipulato in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la forma per testo. 8*

c) Contenuto del contratto

Il mandato di gestione patrimoniale o i relativi allegati contengono in particolare indicazioni su: 9

a) l'estensione delle competenze del gestore patrimoniale,

b) gli obiettivi e le restrizioni di investimento,

c) la moneta di riferimento,

d) il metodo e la periodicità dei rendiconti ai clienti,

e) la remunerazione del gestore patrimoniale,

f) la possibilità di delegare compiti a terzi.

B. Obblighi del gestore patrimoniale

Il gestore patrimoniale garantisce un'attività irreprensibile. 10

a) Obbligo di fedeltà

Il gestore patrimoniale tutela gli interessi dei propri clienti. 11

Il gestore patrimoniale adotta le misure organizzative atte a prevenire conflitti di interesse ed escludere che i propri clienti ne siano penalizzati. Se nonostante ciò non si possono evitare svantaggi, il gestore patrimoniale provvederà ad avvisare i propri clienti. 12

Le modalità di remunerazione delle persone incaricate della gestione patrimoniale vietano incentivi che possono confliggere con l'obbligo di fedeltà. 13

Gli investimenti e le transazioni avvengono nell'interesse dei clienti. Il gestore patrimoniale si astiene in particolare da:	14
<ul style="list-style-type: none"> a) effettuare operazioni sui depositi dei clienti senza un motivo economico nel loro interesse (gonfiamento delle spese, "churning"), b) sfruttare le conoscenze legate a ordini di clienti per eseguire analoghe operazioni per proprio conto prima, parallelamente o immediatamente dopo gli ordini in questione («front / parallel / after running»). 	
b) Obbligo di diligenza	
Il gestore patrimoniale adegua la propria organizzazione in funzione del numero dei suoi clienti, del volume dei valori patrimoniali da lui gestiti nonché delle strategie di investimento impiegate e dei prodotti selezionati.	15
Il gestore patrimoniale garantisce che gli investimenti concordino sempre con il profilo di rischio e gli obiettivi di investimento nonché con le restrizioni di investimento.	16*
Il gestore patrimoniale verifica regolarmente le strategie di investimento adottate e se il profilo di rischio corrisponde ancora alla situazione attuale dei clienti. Qualora si osservasse una discrepanza, i clienti devono essere informati e la constatazione deve essere fissata in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo.	17*
Se le strategie di investimento lo consentono, il gestore patrimoniale assicura un'opportuna ripartizione dei rischi.	18
Se non è autorizzato dalla FINMA ad operare come banca o commerciante di valori mobiliari, il gestore patrimoniale non può accettare valori patrimoniali da clienti e nemmeno tenere conti di esecuzione. I valori patrimoniali affidati alla sua gestione vengono depositati e gestiti presso una banca o un commerciante di valori mobiliari sulla base di una procura in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo, la cui portata deve essere chiaramente definita.	19*
Nel caso in cui vada nell'interesse dei propri clienti, il gestore patrimoniale può delegare mansioni di gestione patrimoniale a terzi incaricati. Il gestore patrimoniale sceglie, istruisce e controlla scrupolosamente detti incaricati. I compiti delegati devono essere chiaramente definiti e specificati per iscritto. L'incaricato deve disporre delle qualifiche professionali necessarie a garantire l'esecuzione ineccepibile dei compiti affidatigli. Egli deve attenersi a regole di condotta equiparabili a quelle applicate al gestore patrimoniale.	20*
Il gestore patrimoniale adotta i provvedimenti necessari in caso di impedimento o decesso.	21
c) Obbligo di informazione	
Il gestore patrimoniale informa i propri clienti sulle regole di condotta dell'organizzazione di categoria a cui aderisce.	22
Il gestore patrimoniale informa i propri clienti sui rischi connessi agli obiettivi, alle restrizioni e alle strategie di investimento concordate, considerando le esperienze maturate e le loro conoscenze in materia. Queste informazioni possono avvenire in maniera standardizzata.	23*
Qualora tali informazioni non fossero di dominio pubblico, il gestore patrimoniale informa i propri clienti sui cambiamenti importanti intervenuti a livello di personale, di organizzazione o	24

di rapporti di partecipazione, se questi riguardano direttamente i clienti.

Il gestore patrimoniale rende conto, periodicamente o su richiesta dei propri clienti, della propria attività di gestione in qualità di incaricato. 25

Nell'ambito del suo obbligo di rendiconto, il gestore patrimoniale si attiene agli standard vigenti nel settore, in particolare per quanto concerne il metodo di calcolo utilizzato, il periodo selezionato ed eventualmente l'indice di riferimento prescelto. 26

C. Remunerazione del gestore patrimoniale

Il gestore patrimoniale regola nei contratti stipulati con i propri clienti in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo (oppure negli allegati) il genere, le modalità e le componenti della propria remunerazione. 27*

Il mandato di gestione patrimoniale stabilisce a chi competono eventuali prestazioni che il gestore patrimoniale riceve da terzi in stretta relazione con l'incarico o nell'ambito dell'esecuzione dello stesso. 28*

Il gestore patrimoniale attira l'attenzione dei propri clienti sui conflitti di interesse che possono sorgere dall'accettazione di prestazioni di terzi. 29

Il gestore patrimoniale informa i propri clienti sui parametri di calcolo e sulle fasce delle prestazioni che riceve o potrebbe ricevere da terzi. A tale proposito, effettua nel limite del possibile una distinzione delle diverse categorie di prodotti. 30*

Ai propri clienti il gestore patrimoniale comunica inoltre, dietro loro richiesta, l'ammontare delle prestazioni di terzi già ricevute. 31*

D. Controlli e sanzioni

Per i membri non sottoposti alla vigilanza della FINMA le organizzazioni di categoria prevedono un controllo dell'osservanza delle regole di condotta nonché l'applicazione di sanzioni in caso di violazioni. 32

IV. Disposizioni finali

Abrogato 33*

Gli organismi di autodisciplina possono recepire le modifiche apportate ai nn. 8, 17, 19, 20 e 27 in data 29 giugno 2016 in maniera formale nei propri regolamenti, senza sottoporle alla FINMA per l'approvazione. Essi fanno pervenire alla FINMA una copia dei regolamenti emendati. Le norme che divergono o che esulano dalle disposizioni della presente circolare sottostanno all'approvazione della FINMA. 34*

Elenco delle modifiche



Questa circolare è modificata come segue :

Modifiche del 30 maggio 2013 entrate in vigore il 1° luglio 2013:

nuovi nm.	7.1, 7.2
nm. modificati	3, 4, 16, 17, 23, 28, 30, 31, 33

Modifiche del 10 giugno 2016 entrate in vigore il 1° agosto 2016:

nuovo nm.	34
nm. modificati	8, 17, 19, 20, 27
nm. abrogato	33